

N. R.G. 29192/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Tribunale delle Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Gabriella Ratti	Presidente
dott. Francesco Rizzi	Giudice
dott. Alberto La Manna	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **29192/2015** promossa da:

AGRIGAS CERANO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - IN FALLIMENTO con il patrocinio dell'avv. RIVOLTA GIANCARLO, dell'avv. CAGNASSO ORESTE e dell'avv. RIVOLTA VINCENZO ANGELO, elettivamente domiciliato in PIAZZA GRANDI N.3 20129 MILANO presso il difensore avv. RIVOLTA GIANCARLO

ATTORE

contro

FABBRICA BOTTONI METALLICI ARTISTICI S.R.L. (IN FORMA ABBREVIATA F.B.M.A. S.R.L.), con il patrocinio dell'avv. SCALIA MASSIMO, elettivamente domiciliato in GALLERIA SAN BABILA 4/D 20122 MILANO presso il difensore avv. SCALIA MASSIMO
ANGELO SCOTTI, con il patrocinio dell'avv. SCALIA MASSIMO, elettivamente domiciliato in GALLERIA SAN BABILA 4/D 20122 MILANO presso il difensore avv. SCALIA MASSIMO

CONVENUTI

Collegio del 3 maggio 2019

OGGETTO: azione di responsabilità nei confronti di amministratore di società e risarcimento danni

pagina 1 di 13



CONCLUSIONI

Per parte attrice

Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

IN VIA PREGIUDIZIALE:

- rigettarsi l'eccezione di difetto di autorizzazione, perché infondata in fatto e diritto;
- rigettarsi l'eccezione di arbitrato, giusta la non applicabilità della clausola compromissoria, in quanto non opponibile ai creditori e quindi al Fallimento della società fallita e non invocabile dal terzo FABBRICA BOTTONI METALLICI ARTISTICI S.r.l.;

IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA:

rigettare le istanze istruttorie dei convenuti e, nella non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli testimoniali avversari, ammettere il FALLIMENTO attore a prova contraria con gli stessi testi;

NEL MERITO, in ragione dei fatti allegati nell'atto di citazione:

- previo accertamento che la somma di € 599.742,40 è stata illecitamente prelevata dal c/c di AGRIGAS CERANO e indebitamente trasferita a beneficio di FABBRICA BOTTONI METALLICI ARTISTICI S.r.l. nelle circostanze e con le modalità di cui in narrativa dell'atto di citazione e previo ogni altro accertamento opportuno:

in via principale

- **condannare** la FABBRICA BOTTONI METALLICI ARTISTICI S.r.l. e il sig. ANGELO SCOTTI, in solido tra loro, a risarcire i danni causati con gli illeciti perpetrati e quindi a pagare solidalmente al Fallimento attore la somma di € 599.742,40, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data dei prelievi dal c/c di AGRIGAS CERANO alla data dell'effettivo pagamento;

in via subordinata

- **condannare** il sig. ANGELO SCOTTI a risarcire il danno per gli illeciti di cui in narrativa dell'atto di citazione e, in solido, la FABBRICA BOTTONI METALLICI ARTISTICI S.r.l. a versare al Fallimento attore l'importo dell'indebito pagamento ricevuto per la somma di € 599.742,40, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data dei prelievi dal c/c di AGRIGAS CERANO alla data dell'effettivo pagamento;

in via ulteriormente subordinata

- **condannare** la FABBRICA BOTTONI METALLICI ARTISTICI S.r.l. a versare al Fallimento attore l'importo dell'indebito pagamento ricevuto di € 599.742,40, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del pagamento alla data dell'effettiva restituzione;

in via di estremo subordine



- **condannare** la FABBRICA BOTTONI METALLICI ARTISTICI S.r.l. ad indennizzare il Fallimento attore, ai sensi dell'art. 2041 c.c., dell'importo di cui si è indebitamente arricchita ai danni di AGRIGAS CERANO e cioè della somma di € 599.742,40, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data dei prelievi dal c/c di AGRIGAS CERANO alla data dell'effettivo pagamento;

IN OGNI CASO

- **condannare** la FABBRICA BOTTONI METALLICI ARTISTICI S.r.l. e il sig. ANGELO SCOTTI, in solido tra loro, a pagare al Fallimento attore le anticipazioni, gli onorari e le spese di causa, ivi comprese le spese generali (15%) *ex d.m. 10.3.2014, n. 55.*

Per parte convenuta Fabbrica Bottoni Metallici Artistici Srl

Voglia l'On.le Tribunale:

- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie anche incidentali, del caso;

A) In via pregiudiziale di rito, dichiarare, per i motivi esposti e come meglio (difetto di capacità o legittimazione processuale o rappresentanza), improponibili e/o improcedibili e/o inammissibili, in tutto o in parte, le domande proposte dal Fallimento Agrigas Cerano S.p.A. in Liquidazione di cui all'atto di citazione notificato in data 28.10.2014 ed alla successiva comparsa in riassunzione notificata in data 23.12.2015;

B) In via pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito, dichiarare, per i motivi esposti e come meglio, l'incompetenza del Tribunale adito e/o l'improponibilità e/o l'inammissibilità, in tutto o in parte, delle domande attoree, in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 30 dello statuto della Agrigas Cerano S.p.A.;

C) In via pregiudiziale e/o preliminare di merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e, comunque, di titolarità passiva del rapporto controverso di Fabbrica Bottoni Metallici Artistici S.r.l., relativamente alla domanda dell'attore di ripetizione d'indebito oggettivo dei sei assegni circolari;

D) In subordine ed in via preliminare di merito, dichiarare prescritti, per i motivi esposti e come meglio, i pretesi diritti al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativa da reato e per responsabilità aquiliana nei confronti della convenuta Fabbrica Bottoni Metallici Artistici S.r.l.;

E) In via di ulteriore subordine e nel merito, respingere, in quanto infondate, le domande tutte proposte dal Fallimento Agrigas Cerano S.p.A. in Liquidazione nei confronti di Fabbrica Bottoni Metallici Artistici S.r.l. di cui all'atto di citazione notificato in data 28.10.2014 ed alla successiva comparsa in riassunzione notificata in data 23.12.2015;



F) In ogni caso, dichiarare tenuto l'attore e condannare lo stesso alla rifusione a favore della convenuta delle spese e dei compensi del presente giudizio, compresi quelli della fase anteriore alla ordinanza di incompetenza 6.10.2015 del Tribunale di Novara, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A..

In via istruttoria, con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare testi nei termini di cui all'art. 183 c.p.c..

Per parte convenuta Scotti Angelo

Voglia l'On.le Tribunale:

- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie anche incidentali, del caso;

A) In via pregiudiziale di rito, dichiarare, per i motivi esposti e come meglio (difetto di capacità o legittimazione processuale o rappresentanza), improponibili e/o improcedibili e/o inammissibili, in tutto o in parte, le domande proposte dal Fallimento Agrigas Cerano S.p.A. in Liquidazione di cui all'atto di citazione notificato in data 28.10.2014 ed alla successiva comparsa in riassunzione notificata in data 23.12.2015;

B) In via pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito, dichiarare, per i motivi esposti e come meglio, l'incompetenza del Tribunale adito e/o l'improponibilità e/o l'inammissibilità, in tutto o in parte, delle domande attoree, in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 30 dello statuto della Agrigas Cerano S.p.A.;

C) In via pregiudiziale e/o preliminare di merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e, comunque, di titolarità passiva del rapporto controverso del Rag. Angelo Scotti relativamente alla domanda dell'attore di ripetizione d'indebito oggettivo;

D) In subordine e nel merito, respingere, in quanto infondate, le domande tutte proposte dal Fallimento Agrigas Cerano S.p.A. in Liquidazione nei confronti del Rag. Angelo Scotti di cui all'atto di citazione notificato in data 28.10.2014 ed alla successiva comparsa in riassunzione notificata in data 23.12.2015;

F) In ogni caso, dichiarare tenuto l'attore e condannare lo stesso alla rifusione a favore del convenuto delle spese e dei compensi del presente giudizio, compresi quelli della fase anteriore alla ordinanza di incompetenza 6.10.2015 del Tribunale di Novara, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A..

In via istruttoria, con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare testi nei termini di cui all'art. 183 c.p.c..



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato il Fall.to Agrigas Cerano Spa in liquidazione conveniva in giudizio la Fabbrica Bottoni Metallici Artistici srl (FBMA) nonché il sig. Angelo Scotti riferendo che con atto di citazione in data 2.10.2014 il fallimento citava i convenuti avanti al Tribunale di Novara riferendo che: la società Agrigas è stata costituita il 22.12.2005 avendo per oggetto sociale principale la vendita, il trasporto e la distribuzione di gas metano per uso civile e industriale; che nel 2008 erano soci di Agrigas Cerano srl le soc. Cos.Im.Ma srl, facente capo al sig. Angelo Scotti e Megalfin srl, facente capo al sig. Pier Giorgio Meinero, e Agrigas Spa; che il sig. Scotti ricopriva la carica di amministratore delegato e il Meinero la carica di Presidente del Cda; che fino alla messa in liquidazione della società avvenuta il 15.10.2010 Angelo Scotti è stato amministratore delegato della società con potere di firma libera e disgiunta per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ivi compresi l'apertura di conti e l'emissione di assegno a valere sulle casse sociali; che nel corso del 2010 la società è stata interessata da una profonda crisi a seguito della quale in data 15.10.2010 è stata deliberata la messa in liquidazione; che in data 6.6.2011 il Tribunale di Novara ne dichiarava, quindi, il fallimento; che nel 2008 Angelo Scotti distraeva a favore della convenuta FBMA l'importo di € 599.742,40 al fine di estinguere una posizione debitoria di quest'ultima società; che, in particolare, venivano emessi n. 5 assegni circolari in data 14.11.2008 per un importo di € 243.588,74, un assegno circolare in data 19.11.2008 per l'importo di € 1754,30 e veniva disposto un bonifico dell'importo di € 354.399,36 in data 20.11.2018; che soci della FBMA erano Angelo Scotti, la moglie, i due figli e la Cos. Im. Ma srl; che solo dopo il fallimento e l'instaurazione di altra causa innanzi al Tribunale di Novara si è avuta certezza della distrazione dei fondi citati, in particolare a seguito del deposito della documentazione da parte della BNL in data 22.7.2013; che il sig. Angelo Scotti è da ritenersi responsabile verso la società per i reati di cui all'art. 2634 c.c. e 216 L.F. nonché per violazione delle disposizioni relative ai conflitti di interessi dell'amministratore (art. 2391 c.c.), al suo dovere di diligenza (art. 2392 c.c.) nonché agli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale; che per la FBMA si configurerebbe la responsabilità amministrativa da reato, la responsabilità civile ex art. 2043 c.c. e che, in ogni caso, sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 2033 o, in subordine dell'art. 2041 c.c. Concludeva, quindi, chiedendo la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme sopra indicate.

Si costituivano, avanti al Tribunale di Novara, i convenuti contestando la pretesa avversarie e chiedendo il rigetto delle domande proposte.



Eccepivano, in particolare, il difetto di legittimazione in relazione alla proposizione di domande non autorizzate dal Giudice delegato; l'incompetenza del Tribunale in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 30 co. 1 dello statuto della Agrigas Cerano spa; l'incompetenza del Tribunale di Novara per essere competente il Tribunale delle imprese; la prescrizione dell'azione risarcitoria; l'infondatezza nel merito della pretesa avanzata.

A seguito della dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale la causa era riassunta avanti al Tribunale di Torino, sez. del Tribunale delle Imprese ove le parti si costituivano ribadendo le domande e le eccezioni già formulate.

Respinte le istanze istruttorie testimoniali la causa, all'udienza del 23 gennaio 2019 era rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

La domanda proposta è fondata e deve trovare accoglimento.

Le parti convenute, nel costituirsi, hanno preliminarmente eccepito il difetto di capacità e legittimazione del fallimento attore in relazione ad azioni non autorizzate dal Giudice delegato.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Il provvedimento di autorizzazione del Giudice delegato (doc. 19 di parte attrice) fa riferimento all'azione rivolta al recupero dei crediti vantati dal fallimento nei confronti, tra l'altro, delle parti convenute, su richiesta del curatore relativa ad azione restitutoria per indebito oggettivo. Afferma la Suprema Corte che *"l'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato al curatore del fallimento, si estende, senza bisogno di specifica menzione, a tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce"* (Cass. 15.1.2016 n. 614). Nel caso di specie è chiaramente menzionato nel provvedimento autorizzativo lo scopo del giudizio, ovvero il recupero dei crediti indicati dal fallimento e, pertanto, non possono sussistere dubbi in merito al fatto che le azioni esercitate da parte attrice nel presente giudizio siano finalizzate al conseguimento di tale obiettivo atteso che la domanda proposta è proprio quella di condanna alla restituzione degli importi ritenuti dovuti dai convenuti, senza che rilevino i titoli sui quali viene fondata tale domanda.

Per tale ragione l'eccezione proposta deve essere respinta.

Sempre in via pregiudiziale le parti convenute eccepiscono l'incompetenza del Tribunale in relazione



alla domanda proposta nei confronti del convenuto Scotti in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 30 co. 1 dello statuto della Agriags Cerano.

Afferma l'art. 30 dello statuto menzionato (doc. 1 di parti convenute) che le eventuali controversie tra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativi e/o di controllo ovvero nei loro confronti che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale. In merito si rileva che la presente controversia non può essere ritenuta ricompresa nell'ambito di applicazione della pattuizione citata atteso, in primo luogo, che la stessa non può essere considerata operante nei confronti della FBMA in quanto soggetto terzo rispetto ad Agrigas e, in ogni caso, in quanto il fallimento, nel caso di specie, agisce nell'interesse anche della massa dei creditori che sono soggetti estranei alla società e nei confronti dei quali, pertanto, la clausola non può essere ritenuta operante. La Suprema Corte con un principio che si ritiene applicabile anche al caso di specie ha stabilito che *“la clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio dichiarato fallito è applicabile ai giudizi iniziati dal curatore per far valere diritti preesistenti alla procedura concorsuale, a differenza di quanto accade per l'azione di responsabilità proposta dallo stesso curatore verso gli amministratori del consorzio, trattandosi di azione volta alla reintegrazione del patrimonio sociale nell'interesse dei soci e dei creditori per i quali la clausola non può operare trattandosi di soggetti terzi rispetto alla società”* (Cass. 8.11.2018 n. 28533).

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'eccezione sollevata deve essere considerata priva di fondamento.

Nel merito, in via preliminare, le parti convenute eccepiscono l'intervenuta prescrizione del credito azionato. In particolare si afferma che nel caso di specie, trattandosi di azione risarcitoria, trova applicazione il termine prescrizione di 5 anni stabilito dall'art. 2947 co. 1 c.c., termine che sarebbe ormai decorso atteso che gli asseriti atti distrattivi sarebbero avvenuti nel novembre del 2008 e dovendosi fare decorrere il termine per la prescrizione dalla data di consumazione dell'illecito.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

E' corretto affermare che nel caso di specie deve essere applicato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 co. 1 c.c. attesa la natura risarcitoria della pretesa azionata. Tale termine non può essere fatto decorrere, come affermano le parti convenute, dalla data dei versamenti effettuati, ovvero dal 2008, atteso il principio ormai pacificamente affermato dalla Suprema Corte per cui *“in materia di illecito civile, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal*



momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza” (Cass. 14.3.2016 n. 4899).

Nella materia specifica oggetto del presente giudizio la Suprema Corte afferma poi che *“l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l.fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza” (Cass. 4.12.2015 n. 24715, Cass. 12.6.2014 n. 13378).* Nel caso di specie il fallimento attore afferma di essere concretamente venuto a conoscenza dell'importo distratto solo a seguito del pervenimento della lettera della BNL del 22.7.2013 in altro giudizio (doc. 15 di parte attrice) mentre i convenuti affermano che, secondo quanto affermato dallo stesso curatore nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento della presente azione (doc. 19 di parte attrice), il legale della società già prima del fallimento si era riservato di agire per il recupero dei crediti oggetto di causa e che nel piano di liquidazione del fallimento del 19.7.2012 era prevista la promozione dell'azione di restituzione. Le eccezioni delle parti convenute non appaiono idonee a superare la presunzione citata in quanto i generici riferimenti riportati non consentono di individuare in modo assolutamente evidente una data a partire della quale sarebbe stata oggettivamente percepibile l'allegata distrazione, dovendosi, pertanto, ritenere che il dies a quo sia riferibile quantomeno al momento della dichiarazione del fallimento avvenuta nel giugno del 2011 laddove il presente giudizio è stato introdotto innanzi al Tribunale di Novara con citazione del 2.10.2014.

Nel merito le parti convenute non contestano l'avvenuta emissione degli assegni circolari il 14.11.2008 per un totale di € 243.588,74 e il 19.11.2008 dell'importo di € 1.754,30, per il pagamento del debito di FBMA verso la BNL, nè il trasferimento con bonifico dell'importo di € 354.399,36 dalla Agrigas Cerano alla FBMA ad opera dello Scotti (doc.ti 15 e 16 di parte attrice).

Oggetto di contestazione è la fondatezza della domanda proposta in relazione alla giustificazione per



tali operazioni. Affermano, infatti, i convenuti che i summenzionati trasferimenti di denaro sarebbero giustificati da una serie di operazioni eseguite a vantaggio della Agrigas Cerano per cui nessun danno sarebbe derivato dagli stessi. In particolare si afferma che, con riferimento al pagamento dell'importo di € 245.343,04 a mezzo assegni circolari per il debito di FBMA verso BNL, lo stesso si inserirebbe in una più complessa operazione in cui il Banco Popolare di Novara concedeva un credito alla Agrigas Cerano per l'importo di € 2.750.000 richiedendo il rilascio di garanzia ipotecaria che veniva concessa dalla società Nuova Solea srl, riconducibile allo Scotti, su immobile di proprietà della società e concesso in comodato alla FBMA, che però era già gravato da altra ipoteca per il pagamento di un debito dei convenuti verso la BNL. Il versamento dell'importo indicato sarebbe, pertanto, avvenuto in accordo tra lo Scotti e l'altro amministratore della Agrigas Cerano, Pier Giorgio Meinero, al fine di consentire il pagamento del debito della FBMA per permettere l'iscrizione di ipoteca a garanzia del finanziamento da concedersi alla Agrigas Cerano da parte del Banco Popolare di Novara.

In merito poi alla ulteriore somma di € 354.399,36 bonificata in data 20.11.2008 da Agrigas Cerano a FBMA i convenuti affermano che tale somma avrebbe dovuto costituire un fondo erogato per interventi di manutenzione straordinaria fatti eseguire da FBMA nel complesso immobiliare della società Nuova Solea, sul quale è stata concessa l'ipoteca di cui sopra, dove la Agrigas Cerano avrebbe dovuto trasferire i propri uffici.

Eccepisce il fallimento attore che le allegazioni dei convenuti sarebbero prive di fondamento probatorio non risultando in atti documentazione che le supportino.

Non può non rilevarsi che non risulta prodotta alcuna delibera né assembleare né del consiglio di amministrazione della società Agrigas Cerano da cui emerga il disegno allegato dai convenuti relativo alle operazioni messe in atto. E' pacifico, oltre che documentalmente provato (doc. 15 di parte attrice) il fatto che l'importo di € 245.343,04 di cui agli assegni circolari è stato destinato alla copertura, avvenuta il 14.11.2008, di un debito di quest'ultima presso BNL garantito da ipoteca costituita dalla Nuova Solea srl nonché da Scotti Angelo e Tagliabue Margherita (doc. 15 di parte attrice). E' anche provato il fatto che in data 14.11.2008 è stato concesso dalla Banca Popolare Società Cooperativa un finanziamento ad Agrigas Cerano per l'importo di € 2.750.000 garantito da ipoteca sull'immobile della Nuova Solea Srl. Ciò che non è provato è l'esistenza di una correlazione necessaria tra le due operazioni menzionate sì da potere affermare che l'una non avrebbe potuto avvenire in assenza dell'altra e che le stesse si siano tradotte in un effettivo vantaggio per la Agrigas Cerano, e, in assenza di tale correlazione, neppure l'esistenza di un rapporto tra la Agrigas Cerano e la FBMA in ragione del quale la Agrigas avrebbe dovuto prendere parte a tale operazione andando ad estinguere un debito di



una società con cui non è dimostrato esserci alcun rapporto commerciale o finanziario.

Analoga considerazione vale per il trasferimento a FBMA a mezzo bonifico dell'importo di € 354.399,36 disposto dal convenuto Angelo Scotti, in quanto la documentazione prodotta dai convenuti (doc.ti da 3 a 9) comprova, al limite, il fatto che siano stati effettuati degli interventi edilizi nell'immobile di proprietà della Nuova Solea Srl la quale ha effettuato la richiesta del permesso di costruire (doc. 5 di parti convenute), laddove le fatture relative alle opere eseguite risultano intestate alla FBMA (doc. 9 di parti convenute), e l'indicazione della Agrigas Cerano risulta unicamente in una scheda informativa relativa alla richiesta del permesso di costruire (doc. 7 di parti convenute). Tale documento nulla prova, peraltro, in merito al fatto che l'immobile dovesse essere destinato ad ospitare la sede della Agrigas Cerano. Non risulta, infatti, in atti alcuna delibera del CdA della società fallita né alcun contratto sottoscritto dalla stessa società Agrigas e dalla Nuova Solea che preveda il passaggio della disponibilità del complesso immobiliare citato alla Agrigas Cerano stessa. Non può, inoltre, non rilavarsi che nel documento relativo al bonifico indicato sottoscritto dallo Scotti viene affermato genericamente che le somme sarebbero state dovute per il pagamento di un saldo impianti, affermazione contraddittoria rispetto allo scopo indicato dai convenuti e in relazione alla quale, peraltro, come sopra già evidenziato, neppure sussiste la prova di alcun rapporto tra le due società avente ad oggetto una qualche forma di "impianto".

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, le allegazioni delle parti convenute non possono essere ritenute fondate e, in assenza di ulteriori elementi, i trasferimenti degli importi per cui è causa effettuati dall'amministratore Angelo Scotti e a favore della FBMA non possono ritenersi giustificati.

Risulta, pertanto, evidente la responsabilità dell'amministratore Angelo Scotti, a prescindere dai rilievi di carattere penale, tanto ai sensi dell'art. 2391 c.c. che a quelli di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c.

Stabilisce, infatti, l'art. 2391 c.c. che l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nel caso di specie è evidente la posizione di conflitto di interessi dello Scotti atteso che, in assenza di comprovata giustificazione, sono stati da questi effettuati dei trasferimenti di somme a favore di una società, la FBMA, pacificamente a lui riconducibile e in parte utilizzate per l'estinzione di un debito della FBMA garantito dallo stesso Scotti e dalla di lui moglie, e non risulta che vi sia stata alcuna



comunicazione né alcuna delibera del CdA di approvazione di tali operazioni secondo quanto previsto dall'art. 2391 co. 2 c.c.. Affermano, in proposito i convenuti che la decisione di procedere al trasferimento delle somme sarebbe stata presa in accordo con l'altro amministratore, Meinero Pier Giorgio, ma di tale accordo non vi è traccia nei documenti di causa. Ai sensi dell'art. 2391 co. 4 c.c. si ritiene, quindi, che Scotti Angelo debba rispondere del danno derivato alla società dalla distrazione delle somme indicate.

La responsabilità sussiste altresì verso la società ai sensi dell'art. 2392 c.c. Stabilisce tale norma che gli amministratori devono adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tal doveri. Orbene, il fatto che l'amministratore abbia trasferito denaro ad altra società senza una giustificazione plausibile rende evidente come vi sia stata una grave carenza di diligenza da parte dello stesso nell'espletamento del suo incarico. Il tutto aggravato dal fatto che è pacifico in causa che nel momento in cui sono avvenuti i trasferimenti di denaro in favore di FBMA la Agrigas Cerano si trovava già in condizioni di difficoltà economica.

Analogamente i fatti per cui è causa rilevano anche sotto il profilo della responsabilità del convenuto Scotti verso i creditori sociali secondo quanto previsto dall'art. 2394 c.c. in base al quale gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale avendo evidentemente contribuito la distrazione delle somme per cui è causa ad aggravare un situazione che ha determinato l'insufficienza del patrimonio della Agrigas Cerano di fare fronte al soddisfacimento dei crediti, insufficienza patrimoniale che ha condotto prima alla messa in liquidazione della società con delibera in data 15.10.2010 dove si dà atto di un patrimonio netto negativo di 1.251.880,00 (doc. 4 di parte attrice) e, quindi, alla successiva dichiarazione di fallimento.

Per tali ragioni è da ritenersi fondata la domanda proposta nei confronti della parte convenuta Angelo Scotti.

Per quanto attiene la responsabilità della FBMA si rileva che la stessa può essere ricondotta alla generale ipotesi di cui all'art. 2043 c.c. laddove appare evidente che non essendovi prova alcuna dell'esistenza di un rapporto con la Agrigas Cerano che potesse giustificare tanto l'avvenuto pagamento del proprio debito con BNL a mezzo degli assegni circolari quanto il trasferimento dell'ulteriore somma a mezzo bonifico bancario, si sia determinato in capo alla Agrigas stessa un danno ingiusto a tutto vantaggio di FBMA la quale non poteva che essere, pertanto, pienamente consapevole



dell'illiceità dell'operazione effettuata. Risultano così integrati sia i presupposti soggettivi se non del dolo, quanto meno della colpa, che quelli oggettivi previsti dall'art. 2043 c.c.

Risulta, pertanto, fondata la domanda formulata anche nei confronti della convenuta FBMA.

La fondatezza della domanda proposta sotto i profili appena enunciati rende superflua l'analisi delle ulteriori eccezioni delle parti convenute relative alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli artt. 2033 e 2041 c.c.

In conclusione, pertanto, Scotti Angelo e la Fabbrica Bottoni Metallici Artistici srl devono essere condannati, in solido, al pagamento della somma di € 599.742,40. Trattandosi di debito di valore su tale importo devono essere corrisposti la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat F.O.I. e gli interessi sulla somma via via rivalutata, calcolati facendo riferimento al tasso legale di interesse (secondo i principi stabiliti da Cass. SU 17.2.95 n. 1712). La decorrenza deve essere fissata a partire dal momento dell'illecito (in tal senso si veda Cass. 29.2.2016 n. 3894) che, nel caso di specie, trattandosi di condotte attuate di fatto contestualmente, ovvero nell'arco di pochi giorni, si ritiene possa essere individuato nella data di disposizione del bonifico del 20.11.2008. L'importo complessivamente dovuto alla data della decisione è, pertanto, pari a 754.730,72.

Le spese seguono la soccombenza a sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Condanna Scotti Angelo e la Fabbrica Bottoni Metallici Artistici srl, in solido, a pagare al Fallimento Agrigas Cerano Spa in liquidazione la somma di € 754.730,72, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;

Condanna altresì le parti convenute, in solido, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 21.983,00 (di cui € 4388,00 per fase studio, € 2895,00 per fase introduttiva, € 10.200,00 per fase istruttoria, € 4500,00 per fase decisoria), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.



Torino, 3 maggio 2019

La Presidente
Dr.ssa Gabriella Ratti

Il Giudice est.
dott. Alberto La Manna

Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento

